

Fonte: [http://www.diritto.it/sentenze/commtribut/sent\\_co\\_1166\\_26\\_10\\_04.html](http://www.diritto.it/sentenze/commtribut/sent_co_1166_26_10_04.html)

inserito in [Diritto&Diritti](#) nel novembre 2004

Comm. Trib. prov. di Cosenza , sez. 1, sent. n. 1166 del 26-10-04 (Pres. Serrafini, Rel. Carricato) :  
giurisdizione - avviso di mora - spese di bonifica

\*\*\*

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	REG.GENERALE N. 1166/ 04
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA sezione n.1	UDIENZA DEL 22 settembre 2004 SENTENZA N.
	504 /1 / 04 PRONUNCIATA IL 22 settembre 2004
riunita con l'intervento dei Signori:	
Alfredo Serafini PRESIDENTE	DEPOSITATA IN
Rocco Carricato GIUDICE RELATORE	SEGRETERIA IL
Angelo Antonio Genise GIUDICE	26 / 10 / 2004 IL SEGRETARIO

con l'assistenza del segretario

Roberto Federico ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

- sul ricorso R.G. n 1166/ 04 depositato in data 07.04.2004

- avverso: avviso di costituzione in mora- bonifica e miglioramento  
fondiario- quota consortile anno 1996-

da: .....

.....

- controparte: CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI SIBARI  
E DELLA MEDIA VALLE DEL CRATI

residente a COSENZA in via G.Russo

SAI.GE.SE. spa

residente a RENDE (cs) in via Cavour n.1

difesi da: .....

.....

Atto impugnato: avviso di costituzione in mora n . 3000026030007301

del 26.11.2003 di € 105,18-emesso dalla Sai.Ge.Se.spa

con sede in Rende -bonifica miglioramento fondiario-

quota consortile anno 1996- Consorzio di Bonifica della

Piana di Sibari e della Media Valle del Crati con sede in Cosenza

-notificato il 10.02.2004 -

IN FATTO

..... con atto proposto, in data 25.03.2004, contro il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati con sede in Cosenza e la SAI.GE.SE. spa, concessionaria per la riscossione con sede in Rende, nonché depositato presso la Commissione Tributaria adita in data 07 aprile 2004, impugnava l'avviso di costituzione in mora n. 3000026030007301 del 26.11.2003 di € 105,18 -emesso dalla SAI.GE.SE.spa, avente per oggetto la quota consortile "bonifica e miglioramento fondiario" riferita all'anno 1996, notificato il 10.02.2004, per terreni ricadenti nel comune di Carolei.

Il ricorrente eccepiva la valenza giuridica dell'avviso impugnato, poiché allo stesso non era stata notificata alcuna cartella esattoriale con la pretesa tributaria di cui all'avviso di mora citato, nonché la mancata individuazione degli immobili interessati alla contribuzione e la mancata realizzazione di opere di bonifica da cui gli stessi potessero trarre beneficio diretto od indiretto, con conseguenza illegittimità dell'atto contestato. Chiedeva, infine, la dichiarazione d'insussistenza della obbligazione tributaria e la condanna dell'Ente impositore alla rifusione delle spese ed onorari di causa.

Il Conorzio di Bonifica e la SAI.GE.SE.spa, convenuti, si costituivano in giudizio, con atti depositati in data 09.09.2004, e deducevano che il potere impositivo del Consorzio discendeva direttamente dalla legge n.215/1933 nonché dall'art.860 c.c. per tutti i titolari d'immobili ricadenti nel comprensorio del Consorzio.

Facevano presente, inoltre, che la prescrizione del contributo, rientrava in quella decennale prevista dall'art.2946 c.c. e quindi, nel caso in esame, non maturata.

Chiedevano, infine, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

## IN DIRITTO

La Commissione, preliminarmente, ritiene che appartengano alla giurisdizione tributaria le controversie promosse in via d'impugnazione dell'avviso di mora, purché originati da una pretesa tributaria come il caso in esame, in forza dell'art.2 del dlgs 31.12.1992, n.546, così sostituito dall'art.12/comma 2 della legge 28.12.2001, n.448, il quale ha attribuito tutte le controversie avente ad oggetto "i tributi di ogni genere e specie" (Cass. n.8087/2002).

Il Giudicante, nell'esercizio dei poteri di controllo e verifica giurisdizionali della cosiddetta istruttoria primaria, dà atto che la SAI.GE.SE. spa, quale società di riscossione, è iscritta al n.49 dell'albo istituito con il D.M. 11 settembre 2000, n.289, il quale autorizza la riscossione dei tributi delle province e dei comuni. Detto "albo" è previsto dall'art.53 del dlgs 15.12.1997, n.446, il quale statuisce: "Presso il Ministero delle Finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni" (comma uno). Con decreti del Ministero delle Finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17/comma tre della legge 23 agosto 1988, n.400, ..... sono definite le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo (comma 3, come modificato dall'art.15 del dlgs 137/1998). Ancora il D.M., già citato, 11.09.2000, all'art. 1 specifica: "Presso il ministero delle Finanze, dipartimento delle entrate, direzione centrale per la fiscalità locale, è istituito l'albo dei gestori delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni, previsto dall'art.53/comma tre del dlgs 15.12.1997, n.446".

Da quanto esposto si evidenzia che la SAI.GE.SE.spa ha solo l'autorizzazione per riscuotere i tributi "provinciali e comunali". Ciò trova conferma anche nelle disposizioni emanate dal dlgs 13.04.1999, n.112, riguardante il "Riordino del servizio nazionale della riscossione", in attuazione della delega prevista dalla legge 28.09.1998, n.337. Tale legge, dopo aver disciplinato i requisiti per l'affidamento del servizio, nel regolamentare la procedura dell'affidamento stesso afferma che "...per le province ed i comuni restano ferme le disposizioni contenute negli art. 52 e 53 del dlgs n.446/1997". Da quanto esposto, la Commissione ritiene che i Consorzi di Bonifica non sono né province né comuni, né consorzi fra gli stessi e pertanto conclude che la SAI.GE.SE. spa è priva del potere di riscossione dei contributi di cui alla presente impugnativa. A conferma di quanto appena detto soccorre la legge di riordino organico sulla bonifica integrale e precisamente l'art.21 del R.D. 13 febbraio 1933, n.215, che recita "...Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette". Lo stesso codice civile, all'art.864, conferma che "i contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria". Ciò evidenzia che i contributi consortili non sono né provinciali né comunali, ma essendo equiparati ai tributi erariali di conseguenza ne seguono tutto l'iter, quindi esclusi dall'esercizio autorizzativo affidato alla SAI.GE.SE spa. con sede in Rende.

L'esame dell'atto impugnato (avviso di messa in mora) consente la conclusione prima rassegnata e la SAI.GE.SE.spa non ha fornito elementi che inducono a ritenere che la normativa citata sia stata abrogata o modificata in qualche modo, né ha indicato norme che l'autorizzano alla riscossione

dell'imposta contestata. Il documento impugnato cita solo il decreto di autorizzazione ed il numero d'iscrizione sopra specificati, da cui la conclusione sopra esposta.

Per quanto concerne il merito osserva che in base alle norme sulla riscossione, la mancata indicazione nella cartella di pagamento degli elementi ivi previsti (il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata, la relativa imposta, il Comune in cui i beni ricadono e quanto altro), poiché comporta l'impossibilità di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione, implica nullità della cartella medesima e conseguente illegittimità dell'avviso di mora e della riscossione del tributo. A tal proposito, si evidenzia, che dall'avviso impugnato non si riscontra il Comune in cui i beni sottoposti a contribuzione sono ubicati, di conseguenza non è consentito verificare se gli stessi ricadono o no nel comprensorio dell'Ente impositore, in merito, le notizie acquisite agli atti sono solo quelle date dal ricorrente.

A maggiore ragione è privo di qualsiasi validità l'avviso di mora allorché, come il caso in esame, manchi la prova della notifica del titolo esecutivo (la cartella esattoriale), il cui obbligo di motivazione, prescritto a garanzia del diritto di difesa del contribuente, non può essere ovviamente eluso con l'omissione della notificazione dell'atto, atteso che la cartella stessa costituisce il titolo esecutivo su cui si basa l'avviso di mora.

Nell'avviso impugnato è richiamato un avviso di pagamento del 26.03.2002, non allegato agli atti, privo della dimostrazione dell'avvenuta regolare notifica dello stesso. Prova che compete proprio al concessionario poiché è il responsabile della gestione della cartella di pagamento, di tutto ciò agli atti non risulta alcunché.

Le informazioni sul debito contenute nella cartella esattoriale mirano ad assicurare al debitore il consapevole esercizio del diritto di difesa, anche in ossequio alle disposizioni previste dalla legge 27 luglio 2000, n.212, (Statuto dei diritti del contribuente) e precisamente l'art. 6 che garantisce al contribuente la possibilità di avere esatta conoscenza degli atti a lui destinati.

La notifica di un avviso di mora, che svolge le funzioni di precetto nell'esecuzione, non preceduto dall'atto propedeutico, precisamente la notificazione della cartella di pagamento, e cioè di quella parte del ruolo che riguarda il singolo contribuente, si traduce nella notificazione di un atto privo di titolo e quindi senza valenza giuridica.

La prova che la cartella di pagamento è stata emessa e ritualmente notificata al ricorrente grava sull'Ente impositore, oppure sul Concessionario per la riscossione che gestisce le cartelle medesime, in base ai principi generali in tema di onere della prova applicabili anche in materia tributaria, poiché è il Consorzio che fa valere la pretesa esecutoria-ruolo di contribuzione- (Cass.n.11227 del 16.04.2002; n.7439 del 14.05.2003). Di tutto ciò nulla si riscontra agli atti.

Le deduzioni dei resistenti sono generiche e lacunose, anzi non rispondono per niente al "petitum" della causa in discussione, infatti, non dimostrano che i beni sottoposti a contribuzione godono dei benefici fondiari concreti apportati dall'intervento del Consorzio di Bonifica impositore.

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'obbligo di contribuzione alle spese di bonifica trova il proprio presupposto nei vantaggi derivanti ai proprietari, dei beni compresi nel comprensorio, dalle opere di bonifica fatte o da fare (Cass.ss.uu. n.877 del 06.02.1984 ). In proposito, l'art.860 c.c. prevede che "I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica" e che tale utilità si traduca in un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull'immobile stesso. Tale

beneficio, poi, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa delle opere di bonifica (Cass.Civ. sentenza n.208 del 24.01.1953; n.4144 del 04.05. 1996; ss.uu. n.8960 del 14.10.1996). In sintonia con l'art.860 del c.c., prima richiamato, l'art.10 della legge n.215/1933 sulla bonifica statuisce che “nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica..”.

Spetta al Consorzio l'onere di dimostrare l'esistenza di un vantaggio per il proprietario del bene, poiché è l'ente pubblico che fa valere la pretesa esecutoria

(ruolo di contribuzione) e di conseguenza l'onere dei fatti costitutivi della pretesa incombe sull'ente creditore (cass. 2990/79; n.1937/81; n.3023/83). Tra tali atti costitutivi è preminente, come il caso in esame, l'esistenza del beneficio, tratto dalla bonifica, riferito al singolo immobile (cass. 08.07.1993, n.7511). Agli atti, non esiste alcuna prova che gli immobili del ricorrente traggono o abbiano tratto beneficio diretto o indiretto dalle opere di bonifica realizzate dall'Ente impositore, cioè manca la prova della relazione diretta ed inequivocabile tra l'attività eseguita dal Consorzio ed il vantaggio per gli immobili sui quale si chiede il contributo.

Il Consorzio convenuto ha disatteso tutto ciò. In mancanza di detta prova, condizione sine qua non per legittimare l'imposizione, il contributo consortile non è dovuto.

Il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati con sede in Cosenza ed il Concessionario per la riscossione SAI.GE.SE.spa ,con sede in Rende, quale parti soccombenti, sono condannati in solido al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente, per come liquidate nel dispositivo.

P Q M

La Commissione accoglie il ricorso e dichiara privo di effetti e valenza giuridica l'avviso di costituzione in mora impugnato. Condanna in solido il Consorzio di Bonifica e la SAI.GE.SE spa, quali resistenti, al pagamento delle spese processuali liquidate in via equitativa in euro duecentoventi e no cent.

Cosenza, addì 22 settembre 2004

Il Relatore/estensore

(Rocco Carricato)

Il Presidente

(Alfredo Serafini)

DISPOSITIVO REG.GEN. N. 1166/04

La Commissione accoglie il ricorso e dichiara privo di effetti e valenza giuridica l'avviso di costituzione in mora impugnato.

Condanna in solido il Consorzio di Bonifica e la SAI.GE.SE spa, quali resistenti, al pagamento delle spese processuali liquidate in via equitativa in euro duecentoventi e no cent.

Cosenza, addi 22 settembre 2004

IL PRESIDENTE

(Dott.Alfredo Serafini)